



Ai Presidenti degli Ordini  
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione  
di Ostetrica  
Loro e-mail - PEC

**Oggetto: Circolare 33/2022 - Note e richieste dell'Associazione ContiamoCi!  
sull'obbligo di vaccinazione di cui all'art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i.**

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), facendo seguito ad alcune segnalazioni di OPO e ad una pec ricevuta dall'Associazione ContiamoCi! in merito all'obbligo vaccinale introdotto dal D.L. 44/2021 e s.m.i., con la presente, con il supporto del consulente legale FNOPO, formula osservazioni e deduzioni al fine di delimitare la questione in un quadro di legittimità, anche con l'intento di offrire agli Ordini territoriali uno strumento al quale riferirsi per eventuali confronti con le iscritte aderenti all'Associazione.

L'Associazione, adducendo di rappresentare "numerose colleghe", sostanzialmente asserisce che sia la Federazione che gli Ordini territoriali dovrebbero esimersi, anche in osservanza del Codice Deontologico, dall'applicare una norma di legge vigente nel nostro ordinamento. A tale conclusione l'Associazione ContiamoCi! perviene sulla base di non indicati "numerosi studi che confermano quanto l'immunità naturale sia più duratura ed efficace rispetto a quella indotta da vaccinazione". Si contesta, in particolare alla Federazione, di aver "recepito in maniera assolutamente acritica le indicazioni incoerenti, restrittive e penalizzanti riguardanti le tempistiche di vaccinazione post-infezione contenute nella nota del Ministero della Salute del 29.03.2022" che, sempre secondo l'assunto dell'Associazione, sarebbero in evidente contraddizione con le raccomandazioni emesse dallo stesso Ministero.

Nelle missive l'Associazione, anche con il supporto di una parte della giurisprudenza inerente l'imposizione dell'obbligo vaccinale formatasi dal momento dell'introduzione dell'obbligo stesso, ribadisce come, in osservanza del principio di precauzione e sulla base di alcune dichiarazioni di case farmaceutiche, la Federazione e gli Ordini dovrebbero, da un lato sostenere il dibattito scientifico e dall'altro "mantenere una posizione indipendente dalle altre Federazioni e sostenere la specificità e la peculiarità della professione ostetrica che non aderisce perfettamente al modello medico". La nota rivolta alla FNOPO si chiude con la richiesta di una "rivalutazione critica dell'obbligo vaccinale"; di una "riammissione in servizio di tutte le colleghe sospese" e di una "promozione di dovute misure deontologiche e di rispetto della privacy". Sempre nella parte conclusiva si evidenzia che "chiunque esegue un ordine illegittimo che porti alla perdita del diritto al lavoro, garantito dalla Costituzione, ne è direttamente responsabile civilmente e penalmente".

La scrivente Federazione ritiene doveroso, con riguardo alle asserzioni dell'Associazione ContiamoCi!, proporre agli Ordini territoriali le seguenti considerazioni.



1. Come noto gli Ordini e le relative Federazioni Nazionali, ai sensi dell'art. 4 della legge 11.01.2018, n° 3 - che ha modificato ed integrato il DLT CPS 13.09.1946, n° 233 - sono Enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. Nell'ambito della loro attività ed autonomia sono comunque sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute.
2. Non è consentito alle Federazioni ed agli Ordini, quindi, di derogare e/o non applicare la normativa vigente nel nostro ordinamento ed anzi, nella qualità di organi sussidiari dello Stato, osservare e far osservare tale normativa, laddove sia di specifica competenza, rientra nel loro precipuo ruolo.
3. La FNOPO - così come gli Ordini territoriali - non ha, quindi, alcuna discrezionalità nell'applicazione di norme di legge.
4. La procedura delineata dall'art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. si inquadra nell'ambito dell'attività di vigilanza sugli iscritti per la cui attuazione, anche ai fini di specifica tutela delle ostetriche/i, la Federazione ha attivato fin dall'emanazione del primo decreto legge in materia, unitamente agli Enti di rappresentanza delle altre professioni del comparto sanitario, un continuo confronto istituzionale con il Ministero della Salute.
5. Dell'interlocuzione con il Ministero, volta non solo alla definizione dei corretti protocolli per la legittima osservanza della normativa in materia di obbligo vaccinale, ma anche a promuovere interventi normativi di mitigazione di detto obbligo, tenuto conto delle diverse fattispecie concrete emerse dal momento della sua introduzione nell'ordinamento, la Federazione ha dato e continuerà a dare tempestiva informazione agli Ordini territoriali ed alle iscritte/i.
6. Non sussistono in capo alla Federazione - né in capo agli Ordini territoriali - innanzitutto la legittimazione per qualsivoglia intervento disapplicativo e/o modificativo di una norma di legge vigente che impone l'obbligo vaccinale agli esercenti le professioni sanitarie. Nel merito di quanto addotto dall'Associazione non sussistono poi specifiche competenze tecnico-scientifiche idonee a valutare la sicurezza ed affidabilità dei vaccini, la cui somministrazione è stata autorizzata dalle Autorità all'uopo preposte, né a determinare l'asserita maggior efficacia dell'immunità naturale rispetto ai vaccini stessi.
7. Da quanto illustrato ai precedenti punti deriva che, nonostante ripetesì il continuo confronto istituzionale con il Ministero competente, nessuna rivalutazione critica circa l'obbligo vaccinale può formare oggetto dell'attività della Federazione. Ne consegue in via ulteriore come non possa consentirsi la riammissione in servizio delle colleghe sospese, giacché eventuali provvedimenti che consentano tale riammissione, in difetto dei presupposti normativamente previsti dall'art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i., sarebbero illegittimi e *contra legem* con ogni conseguenza anche per gli Ordini territoriali che dovessero emanarli e per la stessa Federazione laddove dovesse - direttamente e/o indirettamente - avallarli.
8. La promozione di misure deontologiche e di cautela per l'osservanza della normativa sulla privacy volte a prevenire fenomeni di discriminazione e di mobbing ha formato, fin dall'emanazione della



normativa sull'obbligo vaccinale, non solo oggetto d'interlocuzione con il Ministero, ma di precipua e puntuale indicazione operativa della Federazione agli Ordini territoriali per inibire a terzi la conoscenza di dati inerenti la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale da parte delle iscritte/i sospese. Per tale ragione l'annotazione della sospensione nel relativo Albo professionale avviene senza indicazione dei motivi sottesi. Lo stesso Dicastero ha poi chiarito, con nota del 15 novembre 2021, che *"nella predetta annotazione non dovrà essere riportata alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato l'assolvimento dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4"* (cfr. Circolare n° 13331 del 16.11.2021). Agli Ordini territoriali sono state anche fornite precise prescrizioni da parte del DPO della Federazione circa le modalità di trattamento dei dati sanitari delle iscritte/i in merito all'obbligo vaccinale.

9. La Federazione e gli Ordini territoriali, nel procedere alla verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 sulla Piattaforma Nazionale - DGC, stanno quindi adempiendo ad un dovere loro imposto da una norma giuridica e non eseguendo un *"ordine illegittimo"*.
10. Da ultimo si evidenzia come la legge sia soggetta ad interpretazione da parte della giurisdizione. In tale ambito debbono considerarsi le sentenze portate a sostegno delle proprie asserzioni dall'Associazione ContiamoCi!, sentenze che peraltro contrastano con diverso consolidato orientamento della giurisprudenza che, non solo ha reputato costituzionalmente legittimo l'obbligo di cui trattasi, ma ha anche ritenuto immuni da vizi i provvedimenti emanati in materia dagli Ordini territoriali.
11. La Federazione continuerà dunque a svolgere con efficienza, efficacia e trasparenza la propria attività nell'interesse delle ostetriche/i, e della salute pubblica, fornendo ogni necessario costante supporto agli Ordini territoriali, anche attraverso il confronto istituzionale con il Ministero della Salute. Nell'ambito di tale attività verranno portate all'attenzione ministeriale le diverse doglianze - comprese quelle specifiche delle iscritte/i sospese/i per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale - senza, però, invadere il campo tecnico-scientifico di altre diverse professionalità del comparto sanitario in materia di efficacia dei vaccini e modalità e tempi di somministrazione degli stessi.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO  
Dott.ssa Silvia Vaccari

